



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 381 del 17/04/2025

**OGGETTO: APPLICAZIONE ART. 61 C.C.N.L. COMPARTO SANITA' 02.11.2022 A
DIPENDENTE MATRICOLA N. 4257**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Bertolami Silvia

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- il dipendente matr. n. 4257 risulta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questa Azienda in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica dal 12.06.2006;
- con determinazioni n. 295 del 18.03.2022, n. 234 del 02.03.2023 e n. 1010 del 02.08.2023 al suddetto dipendente veniva concesso, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L. 02.11.2022, un periodo di astensione non retribuito per malattia a far data dal 17.03.2022 fino al 16.09.2023, avendo lo stesso superato alla data del 17.03.2022 il periodo massimo di comporto di 18 mesi retribuiti previsti dallo stesso articolo, con avvio anche della procedura prevista ai commi 3 e 4 dello stesso art. 56;
- con determinazioni n. 1182 del 13.09.2023 e n. 1378 del 02.11.2023 al suddetto dipendente veniva concessa aspettativa senza assegni per motivi personali e familiari dal 17.09.2023 al 16.09.2024, ossia per la durata massima complessiva di cui all'art. 12 comma 1 del vigente C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001;
- non essendo il dipendente in questione rientrato in servizio al termine del suddetto periodo di ulteriore assenza non retribuita, al fine di adottare idonei provvedimenti in merito al rapporto di lavoro de quo, si è provveduto, dapprima, con nota prot. n. 53717 del 20.08.2024 ad intimargli nei termini prescritti il rientro in servizio, ed in seguito, ad investire di tale problematica l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il Personale del Comparto, il quale, in esito all'istruttoria compiuta e in accordo con la Direzione Generale, ha indicato alla S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, prima con nota prot. riservato n. 68395/2024, di procedere a giustificare le assenze restanti, ulteriormente protratte dalla data del 16.09.2024 con le ferie residue, poi con nota prot. riservato 16388/2025, di riconoscere al dipendente, sussistendone i presupposti deducibili dalla documentazione acquisita da parte dello stesso U.P.D. dall'interessato, la tutela di cui all'art. 61 C.C.N.L. 02.11.2022;

Visto l'art. 61, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Sanità, secondo cui *"Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico, di ludopatia o di disturbi del comportamento alimentare e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia... omissis";*



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vista la suddetta documentazione sanitaria presentata dal dipendente all'U.P.D. e dallo stesso U.P.D. trasmessa alla S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, da cui si evince la partecipazione dello stesso ad un progetto terapeutico di recupero per il periodo dal 28.10.2024 a fino al 05.06.2025;

Vista la nota prot. n. 23409/2025 in cui la S.O.S. Contenzioso e Supporto Legale – Assicurazioni, all'uopo interpellata, ha espresso parere il merito al caso in questione;

Ritenuto, alla luce delle indicazioni sopra comunicate e dalla documentazione pervenuta, di applicare al caso in esame l'art. 61 sopra riportato e pertanto di conservare il posto al dipendente in questione per l'intera durata del progetto di recupero (28.10.2024 – 05.06.2025), con correlata e conseguente corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;

Precisato che l'art. 61 del C.C.N.L. Comparto Sanità 02.11.2022 prevede:

- comma 3: *"i periodi di assenza per partecipazione e progetti di recupero non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia"*
- comma 4: *"Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero"*
- comma 6: *"Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'azienda o ente"*
- comma 7: *"Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto della normativa disciplinare"*;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che, per tutto quanto in premessa esposto, al dipendente a tempo indeterminato matr. n. 4257 viene applicato l'art. 61 del C.C.N.L. Comparto Sanità 02.11.2022 e gli viene pertanto conservato il posto per l'intera durata del progetto di recupero (28.10.2024 – 05.06.2025), con correlata e conseguente corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 2) **Di precisare** che l'art. 61 del C.C.N.L. Comparto Sanità 02.11.2022 prevede:
- comma 3: *"i periodi di assenza per partecipazione e progetti di recupero non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia"*
 - comma 4: *"Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero"*
 - comma 6: *"Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'azienda o ente"*
 - comma 7: *"Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto della normativa disciplinare"*.
- 3) **Di dare atto** che verrà formalmente comunicato all'interessato e al Responsabile di afferenza quanto con il presente atto disposto.
- 4) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.